

N. 3657/2024 V.G.

**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**

sezione I civile

Volontaria Giurisdizione

DECRETO

Il giudice dr. Francesco Bartolotti,

nella procedura n. **3657/2024 V.G.**, promossa da _____ s.r.l. ed in proprio dal presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante *pro - tempore*, ing. _____ per la conferma delle misure protettive e cautelari proposto da s.r.l. ai sensi degli artt. 18 e 19 C.C.I.;

richiamato il decreto di fissazione dell'udienza in punto di competenza e tempestività del deposito del ricorso;

confermato il giudizio di completezza della documentazione prevista dall'art. 19, comma 2, CCII;

rilevato che parte ricorrente, con deposito del 21.03.2024, ha dato prova di aver tempestivamente compiuto l'adempimento pubblicitario previsto dall'art. 19, comma 1 secondo periodo, CCII;

visto il parere dell'esperto, dr. _____ il quale, premessa la necessità di approfondire maggiormente il piano di risanamento proposto dalla parte ricorrente, ha evidenziato, sulla base delle prospettive indicate, che può esprimersi una prognosi ragionevolmente positiva e che gli stessi creditori hanno manifestato disponibilità alla verifica del proposto piano di risanamento; dunque l'esperto ha fornito motivato parere positivo in punto di funzionalità e di esclusione del carattere pregiudizievole delle misure richieste;

sentita la parte ricorrente e la Agenzia delle Entrate all'udienza del 11.04.2024, nel corso della quale non sono emerse specifiche contestazioni alle misure richieste;

considerato che le misure protettive richieste e in essere riguardano la generalità dei creditori,

P.Q.M.

CONFERMA le misure protettive richieste ex art. 18 CCII, siccome indicate in ricorso, con conseguente divieto nei confronti dei creditori di _____ s.r.l. e del garante ing. _____

- di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
- di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di _____ S.r.l. e dell'ing. _____ sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- di proporre e/o coltivare istanze di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;
- di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto;
- di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento;

STABILISCE la durata della misura protettiva in 120 giorni.

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.

Verona, 11/04/2024

Il giudice tutelare
Francesco Bartolotti

